



Acque del Chiampo S.p.A.

**Prot.AR/gg/ac/16037/2012**  
**Arzignano 27/09/2012**

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le  
GRUPPO MASTROTTO SPA  
Via Quarta Strada, 7  
**36071 ARZIGNANO (VI)**

**Codice scarico 44**

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le  
PROVINCIA DI VICENZA  
Contrà San Marco, 30  
**36100 VICENZA (VI)**

p.c.

Baldisseri Andrea

**Oggetto: D.lgs. 152/06, L.R. Veneto 33/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento abilitativo allo scarico di acque reflue di origine conciararia nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.a. – Rinnovo.**

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90: Giovanna Girardi, tel 0444 459111.

Provvedimento abilitativo allo scarico numero: **2012/44**

Data decorrenza del presente provvedimento: **01/10/2012**

Scadenza del presente provvedimento (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06): **30/09/2016**

Termine per richiedere il rinnovo (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06): **30/09/2015**

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Veneto 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- il PTA della Regione Veneto e successive modifiche ed integrazioni;
- la convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.p.a. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365;
- il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciarario Agno - Chiampo – Consorzio A.RI.C.A.;
- *il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale*, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.a. con delibera n. 23 del 3/12/2007 e dall'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo con delibera n. 8 del 21/3/2008 (di seguito denominato *Regolamento di fognatura e depurazione*);





**VISTI ALTRESI'**

- l'autorizzazione allo scarico prot. n. 5668 del 30/09/2004;
- l'autorizzazione allo scarico prot. n. 5923 del 01/10/2008;
- l'autorizzazione allo scarico prot. n. 7819 del 03/07/2009
- l'autorizzazione allo scarico prot. n. 11677 del 21/07/2011;
- L' AIA provvisoria rilasciata dalla Provincia di Vicenza in data 26/10/2007 prot.n. 65542;
- la domanda di rinnovo dell' autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria, presentata in data 06/10/2011;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3221 del 10/02/2011;
- la Vostra richiesta del 27/09/2012 prot. n. 16008 di trasferimento definitivo a Gruppo Mastrotto Spa (cod. scarico 84) di 342 mc/d in categoria B2;

**CONSIDERATO CHE**

1. L' AIA provvisoria rilasciata dalla Provincia di Vicenza include, con provvedimento ricognitivo, l'autorizzazione allo scarico prot. n. 11677 in scadenza il 30/09/2012.
2. l'iter per il rilascio dell' AIA definitiva non si è, a quanto consta, ancora concluso, sussiste la necessità per Acque del Chiampo Spa in qualità di gestore di servizio idrico integrato, tanto sotto il profilo contrattuale, quanto sotto il profilo gestionale (in particolare quello concernente il controllo successivo degli scarichi) di regolamentare il rapporto con gli utenti in una logica di continuità e di riferirsi ad un provvedimento abilitativo allo scarico che, sotto il profilo ambientale, consenta di osservare le prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione dell'impianto di depurazione di Arzignano (AIA n 83 del 23/12/2011) e di adempiere all'Accordo di programma quadro stipulato presso il Ministero dell'Ambiente il 05/12/2005.

**ABILITA ALLO SCARICO**

la Gruppo Mastrotto Spa (d'ora in poi "Società Abilitata"), corrente in Arzignano, Via Quarta Strada 7, C.F. e P. Iva 02629600244, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Sig. Mastrotto Santo** a scaricare le acque reflue industriali conciarie di tipo **B** provenienti dallo stabilimento sito in Arzignano Via della Concia 156, nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.a., per un quantitativo massimo giornaliero di **590 metri cubi**.

Lo scarico deve avvenire nel rispetto della normativa e delle prescrizioni dell'AIA nonché - anche per effetto del contratto di servizio - dei valori limite riportati nell'Allegato 1 al *Regolamento di fognatura e depurazione*, allegato e parte integrante del presente provvedimento, delle prescrizioni generali stabilite nel medesimo Regolamento nonché delle prescrizioni specifiche di seguito riportate pena l'applicazione, da parte degli enti pubblici preposti, delle sanzioni amministrative e penali contrattuali previste dal D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle penali contrattuali previste dal *Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale* e fermo restando, in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il potere di sospensione/chiusura dello scarico da parte dell'Autorità competente.

- 1. Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo la Società Autorizzata è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.p.a., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposita modulistica.**
- 2. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale dei rifiuti prodotti, suddiviso per codice CER, entro il mese di giugno di ogni anno.**





3. E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi, di prodotti contenenti idrocarburi classificati come R45 o R46 sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose o comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria industriale.
4. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale delle quantità di carniccio smaltito, entro il mese di giugno di ogni anno.
5. L'azienda è tenuta all'adeguamento delle reti meteoriche interne secondo quanto stabilito dall'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

**Il presente provvedimento abilitativo allo scarico annulla e sostituisce il precedente e decadrà automaticamente al momento del rilascio, da parte dell'Autorità competente, dell'AIA definitiva ex art. 29 quater Dlgs 152/2006 ed avrà comunque una durata massima di quattro anni dalla data del rilascio.**

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di fognatura e depurazione e dal contratto di servizio: il presente provvedimento abilitativo allo scarico viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento o di concordato, ad altra procedura derivante dallo stato di decozione o insolvenza dell'impresa.

Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa debbono venire preventivamente comunicate ad Acque del Chiampo S.p.a., producendo, il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti.

Devono inoltre essere preventivamente segnalati ad Acque del Chiampo S.p.a. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione.

Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico, deve essere richiesta, con anticipo di almeno tre mesi, una nuova autorizzazione allo scarico.

La eventuale variazione del quantitativo di scarico nei casi ammessi dal *Regolamento di fognatura e depurazione* è subordinata al rilascio del preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.a. ed alla modifica del presente provvedimento abilitativo allo scarico.

Acque del Chiampo S.p.a. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, previa consultazione con la Autorità competente al rilascio dell'AIA ove dovuta e nei limiti delle proprie competenze di gestore del servizio idrico integrato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente provvedimento abilitativo allo scarico, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal D.lgs. 152/06, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.R.I.C.A..

Il presente provvedimento abilitativo allo scarico potrà essere rivisto a seguito di modifiche normative o regolamentari o di prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Il presente provvedimento abilitativo allo scarico viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e ferme le competenze di altre Amministrazioni in merito allo scarico ed in particolare dall'Autorità competente al rilascio dell'AIA cui viene notificata. E' onere della Società Abilitata richiedere ed ottenere gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l'esercizio o la modifica dello scarico.





Contro il presente provvedimento abilitativo allo scarico è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica.



**Acque del Chiampo s.p.a.**  
Servizio Idrico Integrato  
**IL PRESIDENTE**  
*Antonio Fracasso*

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Rebellato